



# Ministero dell'Interno

Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti

(Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113)

AUTORITÀ DI GESTIONE

UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Roma, data del protocollo

- AI SIGNORI SINDACI DEGLI AMBITI  
TERRITORIALI/DISTRETTI SOCIO-SANITARI LORO SEDI

## E, PER CONOSCENZA

- REGIONE CAMPANIA

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE  
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI  
CENTRO DIREZIONALE ISOLA A6  
80143 NAPOLI

- REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE  
SOCIOSANITARIA  
VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE N.15  
70126 BARI

- REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO 10-SETTORE 2-POLITICHE SOCIALI  
VIA L. DELLA VALLE SNC  
88100 CATANZARO

- REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO –  
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI  
VIA TRINACRIA, 34/36  
90144 PALERMO

- AI PROGRAM MANAGER  
LORO SEDI

**OGGETTO:** PAC PNSCIA - Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti – Soluzioni operative ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione e tracciabilità dei flussi finanziari.

Nell'ambito dell'attività di controllo sugli atti relativi alle procedure esperite da codesti Beneficiari, connesse all'acquisizione di beni ed esecuzione dei servizi finanziati a valere sulle risorse del Programma, sono state evidenziate talune criticità in ordine agli adempimenti relativi alla acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG), riconducibili sostanzialmente alle seguenti fattispecie:



# Ministero dell'Interno

Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti

(Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113)

AUTORITÀ DI GESTIONE

UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- mancata acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG),
- corretta acquisizione del CIG riscontrato su tutti gli atti relativi alle procedure di acquisizione dei beni e servizi, non riportato però sulla fatturazione,
- corretta acquisizione del CIG annotato sui predetti atti ma riportato sulla fattura in maniera erranea,

risultando, pertanto, gli atti amministrativi prodromici e conseguenti l'esecuzione dei servizi di che trattasi non conformi ai previsti obblighi di legge.

Nel premettere che la problematica in esame è già stata oggetto di istruzioni operative e chiarimenti da parte degli uffici dell'Autorità, nell'ottica di assicurare la consueta collaborazione interistituzionale, si è ritenuto di acquisire anche le valutazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al fine di individuare eventuali modalità per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di tracciabilità dei flussi finanziari non adempiuti tempestivamente e/o correttamente, compatibili con il quadro ordinamentale vigente.

Al riguardo, la citata Autorità, con parere dello scorso 16 novembre, ha fornito, in ordine alla problematica esposta, le seguenti soluzioni operative:

1. **Mancata acquisizione del CIG:** procedere all'acquisizione del CIG in modalità "ora per allora" (date e importi riferiti all'effettivo periodo di origine di affidamento del servizio o di acquisizione dei beni) e alla trasmissione delle comunicazioni successive.  
Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, sia necessario che il responsabile della spesa (RUP), con propria determina o provvedimento formale, riconduca tutti gli atti prodotti riferiti alla procedura di acquisizione di beni e/o servizi al CIG assunto con la citata modalità "ora per allora".  
Analogamente l'operatore economico dovrà rilasciare apposita dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale provvederà ad attestare che la fattura emessa a fronte del servizio reso sia da riferirsi esclusivamente al CIG che il beneficiario avrà cura di comunicargli.
2. **Corretta acquisizione del CIG che non è stato riportato sulla sola fattura:** in questo caso, qualora l'ente beneficiario non abbia ancora provveduto a saldare la fattura, dovrà richiedere, se sussistono i presupposti, l'annullamento della stessa e la sua riemissione con l'indicazione del CIG a suo tempo acquisito. Diversamente e anche nell'ipotesi di un fattura già quietanzata sarà necessario, con le medesime modalità descritte al punto 1, ricondurre con atti formali il documento fiscale al CIG dell'affidamento.
3. **Corretta acquisizione del CIG riportato sulla fattura elettronica in maniera erranea:** si rimanda alla soluzione operativa di cui al punto 2.

Tanto si rappresenta per il consueto supporto ed al fine del superamento delle criticità riscontrate.

Il Direttore dell'Ufficio di Pianificazione e  
Programmazione Finanziaria  
*dott. Maurizio Vallone*  
(documento firmato digitalmente)